

24 FEB. 2006

10 MAG. 2006

LAVORO

200

327

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. Sent.

TRIBUNALE DI FIRENZE

N. R. G.

Sezione lavoro

N. Cron.

Il Giudice, Dr. Daniela Lococo, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. OMISSIS Reg. Gen. discussa all'udienza del giorno 24 febbraio 2006

promossa da

OMISSIS

Rappresentata e difesa dagli Avv. OMISSIS

contro

MIUR - DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE PER LA TOSCANA -
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI FIRENZE, in persona del Dirigente pro
tempore

rappresentato e difeso dalla OMISSIS

In sede di applicazione di tale normativa nella vigenza del CCNL citato la C.M. n. 595 del 20.9.1996 prevede, al p. 2, che "l'art. 81 del CCNL agosto 1995 ha...confermato la vigenza delle particolari norme concernenti la supervalutazione del servizio, i cui benefici si sostanziano nella attribuzione di una maggiorazione di anzianità che comporta una accelerazione della progressione economica. E' da ritenere che nella nuova struttura retributiva i benefici in questione - ove non siano stati già in precedenza riconosciuti - debbano essere riconosciuti mediante l'attribuzione dello scaglione stipendiale in corso di maturazione, con un anticipo temporale corrispondente a quello della supervalutazione".

La circolare ministeriale citata si riferisce peraltro al disposto dell'art. 81 CCNL che stabilisce: "~~per tutte le materie e gli istituti non disciplinati dal presente contratto, ai sensi dell'art. 72 del D.Lvo n. 29 del 1993 rimangono in vigore le norme di legge e contrattuali vigenti.~~"

Osserva il decidente che, alla stregua della sua interpretazione letterale, l'art. 673 disciplina un beneficio di natura meramente economica ove usa i termini di valutazione del servizio "agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio", senza riferimento ad alcuna maggiorazione di anzianità per la progressione in carriera, disciplinando di contro espressamente la maggiorazione dell'anzianità giuridica ai fini del trattamento di quiescenza.

La supervalutazione del servizio prestato all'estero ai fini degli aumenti periodici di stipendio, senza alcuna incidenza sulla progressione di carriera in alcun modo prevista, comporta, come conseguenza diretta, la natura di mera anticipazione degli aumenti biennali periodici soggetti a riassorbimento al momento del passaggio alla superiore posizione stipendiale conseguito in base all'ordinario periodo di servizio, in termini coerenti con le previsioni di cui all'art. 3 comma 4, D.P.R. n. 399/1988 che prevede il riassorbimento degli aumenti biennali convenzionali "attribuiti per nascita di figli ed altre situazioni previste dalle disposizioni vigenti".

La C.M. n. 595/96 impropriamente qualifica tale operazione come "una maggiorazione di anzianità che comporta una accelerazione della progressione economica" peraltro successivamente precisando che "i benefici in questione...debbono essere riconosciuti mediante l'attribuzione dello scaglione stipendiale in corso di maturazione con un anticipo temporale corrispondente a quello della supervalutazione"; risulta peraltro pacifica, ai sensi dell'art. 81 CCNL, la perdurante vigenza della normativa sopra riportata.

Ne discende la pronuncia di cui in dispositivo; ricorrono giusti motivi ai fini della compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

PQM

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:

respinge le domande attrici e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.



Firenze 24 febbraio 2006

IL CANCELLIERE
Vincenza Rossella D'Orio

IL GIUDICE DELL'AMMINISTRAZIONE
Lanciani

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

FIRENZE il 10 MAG. 2006

IL CANCELLIERE
Vincenza Rossella D'Orio

FATTI AVVISI
FIRENZE 15 MAG. 2006

L'OPERATORE GIUDIZIARIO
Rossella D'Orio